



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GROSSETO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>STRATI</u> | <u>GIOVANNI</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>ROMEO</u> | <u>GREGORIO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>MENCARELLI</u> | <u>ANGELO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

Pizzuca Usanna
ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 73/2017
depositato il 14/02/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05120030004703575000 IRPEF-ALTRO 1995
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05120030004703575000 ILOR 1995
- avverso INT.PAG.TO n° 051201690022826 05/000 IRPEF-ALTRO 1995
- avverso INT.PAG.TO n° 051201690022826 05/000 ILOR 1995

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - GROSSETO
RAPPR. E DIFESA DA DI TRAGLIA MARIO
VIA BELGIO N.17 58100 GROSSETO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED] 58100 GROSSETO GR

difeso da:

[REDACTED]
C/O STUDIO [REDACTED] 58100 GROSSETO GR



SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 73/2017
UDIENZA DEL
18/09/2017 ore 10:00
SASSANO
N°
230/1/17
PRONUNCIATA IL:
18/09/2017
DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
06/10/2017
Il Segretario

[Signature]

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ufficio di Grosseto di Equitalia Centro S.p.A. con l'Intimazione di pagamento n. 05120169002282605/000, notificata in data 23/11/2016, chiedeva a [redacted] il pagamento, entro cinque giorni dalla notifica, dell'importo di € 35.346,48 relativo a n. 10 cartelle di pagamento e n. 2 avvisi di addebito indicati nel dettaglio del debito e notificate in anni pregressi come ivi riportato.

Avverso detta intimazione e la cartella esattoriale n. 05120030004703575000 relativa a debiti tributari per Irpef ed Ilor di € 19.548,90, [redacted] a mezzo difensore come in atti, in data 17/01/2017 ha proposto ricorso per i seguenti motivi: **1) Inesistenza del credito per mancata esistenza e notifica della cartella esattoriale; 2) Prescrizione.** Sul motivo della prescrizione ha sostenuto che qualora la cartella esistesse e venisse fornita la prova dell'esistenza del credito è di tutta evidenza che il diritto azionato dall'esattore è prescritto. Infatti anche volendo considerare esistente la notifica del 7/7/2003 della cartella, appare evidente che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento odiernamente impugnata e notificata il 23/11/2016, quindi dopo oltre 13 anni dell'ultima notifica.

Concludendo, la ricorrente ha chiesto alla Commissione, previa sospensione della esecuzione, di voler annullare sia la cartella di pagamento n. 05120030004703575000 che l'intimazione di pagamento limitatamente a detto debito; con vittoria di spese diritti ed onorari.

Equitalia, regolarmente costituita, sui motivi di ricorso ha controdedotto quanto segue:

In via preliminare: tardività dell'opposizione perché proposta fuori dai termini previsti dall'art. 21 D. Lgs. 546/1992. Sul motivo di ricorso rubricato al punto "1) Inesistenza del credito per mancata esistenza e notifica della cartella esattoriale" contrariamente a tale tesi ha eccepito: a) che tale documento (cartella) è stato ritualmente notificato alla stessa [redacted] in data 7 luglio 2003 a mezzo messo notificatore (all. 4); b) che in data 14 dicembre 2007, l'Agente della riscossione provvedeva a notificare per mezzo del servizio postale l'avviso di intimazione n. 05120079004634353000 valevole quale atto interruttivo della prescrizione (all. 3).

Sul motivo di cui al punto 2) del ricorso, quello relativo alla prescrizione, Equitalia ha sostenuto che nel caso di specie l'invocata prescrizione non si è verificata in quanto l'attività dell'Agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che "...Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni". Concludendo, Equitalia ha chiesto alla Commissione di voler, previo rigetto dell'istanza di sospensione, rigettare il ricorso e per l'effetto dichiarare dovuta e legittima la pretesa tributaria dell'Ufficio; con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge.

Con memoria depositata in data 5/9/2017 parte ricorrente ha contestato integralmente in fatto e diritto sia il contenuto della memoria avversaria che i documenti depositati e contestualmente ha dichiarato di disconoscere ad ogni effetto di legge le sottoscrizioni ascrivibili a [redacted] sia nell'avviso di ricevimento datato 14/12/2007 che nell'avviso di notifica del 07/07/2003; per cui le sottoscrizioni, salvo verifica ad impulso di parte resistente, sono da considerarsi sconosciute e quindi non apposte dalla ricorrente.

Nel merito, ha sostenuto che la documentazione prodotta da Equitalia nulla prova e qualora si possa ritenere che la notifica del 2003 esista davvero, la prima che Equitalia ritiene di aver eseguito, questa costituisce il primo atto di interruzione della prescrizione. Comunque il tributo (Irpef-Ilor) sarebbe da considerarsi prescritto perché si tratta del mancato pagamento dell'anno 1995, con la conseguenza che la prescrizione è maturata nel giugno dell'anno 2001 (giugno 1996+5 anni). La notifica dell'anno 2007, anch'essa inesistente, nulla o comunque non provata, giunge comunque a 12 anni di distanza dal sorgere dell'asserito credito ed il successivo atto interruttivo (quello impugnato nel presente processo) risalirebbe a 9 anni dopo, con la conseguenza che andrebbe comunque dichiarata la prescrizione del credito tributario sempre soggetto alla prescrizione breve quinquennale. Concludendo ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 167/01/17 depositata il 3/7/17 la sospensione è stata accolta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, in primis, ritiene doverosi pronunciare sulla domanda di Equitalia rubricata **In via preliminare: tardività dell'opposizione perché proposta fuori dai termini previsti dall'art. 21 D. Lgs. 546/1992.**

Al fine di accertare la fondatezza di tale richiesta, esamina la documentazione esistente agli atti fascicolari. Poiché da detto esame è risultato che l'intimazione di pagamento è stata notificata alla [redacted] in data 23/11/2016 (come riconosciuto da entrambe le parti) ed il ricorso avverso l'intimazione è stato inviato ad Equitalia a mezzo servizio postale con Raccomandata A.R. n. 76715076764-2 del 17/01/2017, la Commissione ritiene che i termini previsti all'art. 21 D. Lgs. 546/92 (entro sessanta giorni a pena di inammissibilità) siano stati rispettati e quindi la domanda di che trattasi è rigettata.

A giudizio della Commissione il ricorso merita di essere accolto e sui motivi dedotti a difesa dalla ricorrente adotta le seguenti determinazioni.

Circa il probabile reato di falso ideologico prospettato dal ricorrente e commesso da qualcuno nella sottoscrizione sia dell'avviso di ricevimento datato 14/12/2007 che dell'avviso di notifica del 07/07/2003, quest'organo giudicante, stante la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria ad accertarlo su querela di parte, si esime dal formulare alcuna pronuncia.

Sul motivo rubricato al sub 1) **Inesistenza del credito per mancata esistenza e notifica della cartella esattoriale**: motivo rigettato perché, come provato da Equitalia, tale documento (cartella), è stato ritualmente notificato alla stessa Falsetti in data 7 luglio 2003 a mezzo messo notificatore (all. 4); come pure risulta notificato l'avviso di intimazione n. 05120079004634353000 in data 14 dicembre 2007 per mezzo del servizio postale (all.3).

Sul motivo rubricato al sub 2) **Prescrizione**: motivo da accogliere per le seguenti considerazioni.

I giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, hanno definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

La questione da risolvere

La decisione della Suprema Corte verteva sull'interpretazione dell'**art. 2953 c.c.** "con riguardo specifico all'operatività o meno della [...] conversione del termine prescrizione breve in quello ordinario decennale" nelle fattispecie originate dalla notifica, nei confronti del cittadino, di "atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva" afferenti crediti statali sia di natura tributaria (Agenzia delle Entrate), che extratributaria (Inps, Inail, Comuni).

In particolare, dall'ordinanza di rimessione della Sesta Sezione civile n. 1799/16, era primario valutare se la prescrizione breve (5 anni) "sia applicabile anche nelle ipotesi in cui la definitività dell'accertamento del credito derivi da atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato".

A ben vedere, nei casi in cui il contribuente non impugnò giudizialmente un atto accertativo della Pubblica Amministrazione, oppure un provvedimento esattoriale dell'Ente della riscossione, i giudici di Piazza Cavour avevano il delicato compito di stabilire se tale "scelta" processuale producesse "soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" o consentisse "la conversione del termine di prescrizione breve [...] in quello ordinario decennale".

In realtà la Corte di Cassazione – in passato - aveva mantenuto un orientamento tendenzialmente compatto sul punto, ossia è ammissibile la conversione della prescrizione breve a decennale "soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato, oppure di decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale".

Conseguentemente, sempre ripercorrendo a ritroso il pensiero "di legittimità" della Suprema Corte, la prescrizione quinquennale, "per la riscossione coattiva dei crediti", è ammissibile "esclusivamente quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo".

Di fatto, la sentenza ha chiarito che la omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale non può concedere, all'atto in oggetto, di acquistare "efficacia di giudicato", giacché i citati atti sono "espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A."

Per tale ragione, "l'inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale [...] con la conseguente inapplicabilità dell'**art. 2953 c.c.** ai fini della prescrizione".

Al riguardo, per comprendere al meglio la problematica in discussione, anche la Corte Costituzionale ebbe modo di esprimersi – seppur in termini generali – sull'operatività della prescrizione lunga o breve per la riscossione di crediti erariali ai danni del cittadino.

Nel dettaglio, con la **sentenza n. 280/05** i giudici costituzionali osservarono che, sotto il profilo del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non è "consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione"; l'arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire "certamente eccessivo e irragionevole".

La decisione delle Sezioni Unite

In conclusione, la Corte di Cassazione, richiamando la sua precedente giurisprudenza, ha affermato dunque che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell'Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario): tale circostanza non determina "anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve [...] in quello ordinario decennale, ai sensi dell'**art. 2953 c.c.**".

Ebbene, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del "titolo giudiziale divenuto definitivo" (sentenza o decreto ingiuntivo); per esempio, la cartella esattoriale, l'avviso di addebito dell'Inps e l'avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria costituiscono – per propria natura incontrovertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Tutte le considerazioni che precedono, tenuto presente che la precedente intimazione di pagamento n. 05120079004634353000 risale al 14 dicembre 2007 e quella per cui è causa n. 05120169002282605/000 è stata notificata in data 23/11/2016, giustificano appieno la prescrizione quinquennale invocata dalla parte ricorrente relativa a debiti tributari per Irpef ed Ilor di € 19.548,90 recati dalla cartella esattoriale n. 05120030004703575000.

Quanto alle spese di giudizio, la Commissione ritiene di doverle compensare, in quanto l'intimazione di pagamento dell'odierno procedimento è stata formata il 21/10/2016, data precedente a quella della sentenza n. 23397 della Cass. depositata il 17.11.2016 e quindi tale arco temporale giustifica appieno quanto deciso.


P. Q. M.

la Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Così deciso dalla C.T.P. di Grosseto il 18 settembre 2017.

Il Giudice estensore
Dott. G. Romeo



Il Presidente
Avv. G. Strati



Copia ad uso studio rilasciata dalla
Segreteria della C.T.P. di Grosseto
in data 11 OTT 2017
D. R. : Segreteria esatti
Firma dell'ordello
